



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Prot. 176
All.1

Roma, 25 FEB. 2011

AMMCNT - CNR - Amministrazione Centr
lit. Cl: F:

N. 0018582

28/02/2011



Al Presidente del Consiglio
nazionale delle ricerche
Prof. Luciano Maiani
P.le Aldo Moro, 7
00185 ROMA

OGGETTO: Approvazione Statuto del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) ex art. 7, decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca.

Con nota del 25 gennaio 2011, n. 7442, codesto ente – a seguito dei rilievi mossi da questo Ministero con note rispettivamente n. AOOUFGAB 9394/GM del 7 ottobre 2010 e n. AOOUFGAB 450/GM del 13 gennaio 2011 – ha trasmesso la nuova stesura della proposta di Statuto deliberata dal Consiglio di Amministrazione, integrato con gli esperti di nomina ministeriale, nella seduta del 19 gennaio 2011.

Al riguardo, esaminato il nuovo testo deliberato e preso atto che le modifiche apportate superano i rilievi di legittimità e di merito precedentemente formulati, si approva lo Statuto con la richiesta di recepire, anteriormente alla pubblicazione dello stesso, le indicazioni riportate nella scheda allegata.

Si resta in attesa di riscontro e si invita l'ente ad avviare sin d'ora le procedure di prima attuazione, in particolare quelle di consultazione per l'indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'individuazione di quelli del Consiglio Scientifico di competenza di codesto ente.

IL MINISTRO
Mariastella Gelmini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

SCHEDA OSSERVAZIONI

ART. 9: non è prevedibile il supplente del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10: occorre, come già in precedenza osservato, inserire una più chiara disposizione di coordinamento della normativa sull'ANVUR e quella relativa agli Organismi Indipendenti di Valutazione delle prestazioni (OIV), anche prevedendo una più distinta separazione tra la valutazione di carattere amministrativo-gestionale di pertinenza dell'OIV e la valutazione dei risultati scientifici di competenza dell'ANVUR.

In tale prospettiva di supporto all'ANVUR per la valutazione dei risultati scientifici dell'ente appare meglio configurabile uno specifico ruolo da parte del Consiglio Scientifico.

ART. 13, comma 8: occorre richiamare il CCNL degli enti pubblici di ricerca.

ART. 15, comma 1: occorre richiamare il CCNL degli enti pubblici di ricerca.

ART. 17, comma 3: va integrato con un rinvio alle disposizioni del regolamento del personale.

ART. 21, comma 6: occorre inserire, quale disposizione a fattor comune degli enti di ricerca, la previsione secondo cui lo Statuto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo Statuto, opportunamente emendato, dovrà essere pubblicato sul proprio sito Internet e sulla Gazzetta Ufficiale.